

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 16/2021  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IT, INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO**

**OGGETTO:** Stipula accordo quadro con unico operatore economico del servizio manutenzione degli impianti di rivelazione incendio e gas nelle sedi della Fondazione Bruno Kessler per il quadriennio 2021 – 2025. CIG: 877870508B

- **PREMESSO** che gli spazi degli immobili della Fondazione sono dotati, a seconda della destinazione d'uso di ciascun edificio, di un sistema centralizzato di rilevazione fumi e gas, consistente in una serie di sensori localizzati all'interno dei locali e di centraline di controllo, e che il sistema deve essere in grado di rilevare fumi e perdite di gas, così da attivare il sistema optoacustico di evacuazione degli edifici in caso di incendio o fuga di gas, a tutela del personale e della sicurezza in generale;
- **PRESO ATTO** che per garantire il funzionamento dei suddetti impianti di rivelazione incendio e gas presenti nelle sedi della Fondazione occorre mantenere costantemente le attrezzature ed intervenire in caso di malfunzionamento o guasto, mediante interventi di verifica, controllo funzionamento, regolazione e certificazione;
- **TENUTO CONTO** che per l'effettuazione del servizio in oggetto si intende concludere un accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 con la funzione di definire le modalità di individuazione e di stipulazione di singoli contratti applicativi;
- **DATO ATTO** che l'aggregazione dei servizi in oggetto, mediante la stipula di un accordo quadro, si giustifica alla luce della ricorrenza delle commesse relative a tali tipologie di intervento, che rendono inefficiente l'espletamento di una autonoma procedura di selezione del contraente per ciascuna evenienza, individuando un unico soggetto a cui poterne affidare – nel pieno rispetto del quadro normativo vigente – i singoli interventi per un adeguato periodo di tempo;
- **PRESO ATTO** che l'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 consente di concludere accordi quadro della durata massima di quattro anni con un solo operatore economico, purché gli appalti basati su di esso siano aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro;
- **ATTESO** che sempre a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della conclusione di un accordo quadro le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dal Codice in tutte le fasi, fino all'aggiudicazione degli appalti basati sull'accordo quadro;
- **CONSIDERATO** che, a seguito di una valutazione relativa al costo storico sostenuto da FBK per servizi analoghi a quelli in oggetto ed alle prospettive di sviluppo della propria attività, l'ammontare complessivo massimo dell'accordo quadro è stato stimato in Euro 74.360,00 (settantaquattromilatrecentosessanta/00), oltre i costi relativi alla sicurezza da

interferenza non soggetti a ribasso (quantificati in complessivi Euro 345,18) e al netto degli oneri fiscali;

- **TENUTO CONTO** che il valore massimo delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro è inferiore alla soglia di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11 settembre 2020 n. 120, per il quale è possibile procedere mediante affidamento diretto, la Fondazione - per assicurare il rispetto dei generali principi di economicità, efficacia, imparzialità e rotazione - ha ritenuto di svolgere una indagine di mercato mediante la raccolta di n. 3 preventivi;
- **CONSIDERATO** che le ditte consultate sono state selezionate altresì nel rispetto dell'esigenza della Fondazione di avvalersi di imprese specializzate nel settore di cui al servizio in oggetto le quali possano operare con dinamicità, anche in riferimento alla tempistica delle richieste di intervento straordinarie che possono rendersi necessarie;
- **PRESO ATTO** che si intende quindi procedere alla stipula dell'accordo quadro in questione mediante trattativa diretta con l'operatore economico ritenuto maggiormente idoneo, il quale verrà individuato - nel rispetto dei principi di imparzialità e miglior convenienza per FBK - con il criterio del prezzo più basso, si è provveduto ad inviare a tre imprese una richiesta di preventivo di spesa che permetta a FBK di effettuare un confronto fra più offerte quale momento meramente propedeutico ad un eventuale affidamento diretto;
- **ATTESO** che nell'RDO inviata sono stati specificati il dettaglio e la descrizione del servizio in oggetto quali l'attività di manutenzione programmata preventiva degli impianti di rilevazione incendio e gas, e l'attività di manutenzione ordinaria per l'eliminazione di guasti su chiamata ovvero di manutenzione straordinaria per piccole modifiche e/o ampliamenti;
- **PRESO ATTO** che alla predetta richiesta di offerta hanno risposto i tre operatori economici contattati: Electronics Snc, North Systems Srl e Tecnoelettronica Snc;
- **CONSIDERATO** che l'offerta economica di Electronics Snc è risultata quella più vantaggiosa - per un importo pari ad Euro 48.250,00 (quarantottomiladuecentocinquanta/00) - ed è rispondente alle esigenze della Fondazione;
- **PRESO ATTO** che la trattativa diretta è stata formalizzata sul sistema telematico di APAC, al Bando "Servizi di manutenzione impianti antincendio ed estintori" - CPV 50413200-5;
- **VISTI** la L.P. 23 marzo 2020, n. 2, la L.P. 9 marzo 2016, n. 2, la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e il relativo regolamento di attuazione DPP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici, il Regolamento Amministrativo e le Linee Guida per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria della Fondazione Bruno Kessler;
- 

## DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI AFFIDARE** il servizio di manutenzione degli impianti di rivelazione incendio e gas, mediante stipula di accordo quadro con unico operatore economico, all'impresa Electronic Snc di Mora e Trenti, con sede legale in Trento, via Fermi n. 26, P.IVA 01557670229, per un importo massimo spendibile pari a Euro 74.360,00, oltre costi relativi alla sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso (quantificati in complessivi Euro 345,18) e Iva di legge;
3. **DI STABILIRE** che i costi relativi al servizio in oggetto saranno imputati sugli esercizi finanziari 2021-2022-2023-2024-2025, sul Centro di Costo del Servizio IT, Infrastrutture e

Patrimonio;

4. **DI DISPORRE** che la presente determinazione, in ossequio al principio di trasparenza, sia pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel sito web FBK ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio

Dott. Marco De Rosa

(f.to digitalmente)